



CITTÀ DI TORINO

PROPOSTA DI MOZIONE

OGGETTO: "APPROVAZIONE DI UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO NELLE AREE URBANE DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 222/2016 'DECRETO UNESCO'" PRESENTATA IN DATA 14 FEBBRAIO 2020 - PRIMO FIRMATARIO FORNARI.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- l'articolo 9 della Costituzione Italiana pone, come compito fondamentale della Repubblica, la promozione dello sviluppo della cultura e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione;
- i singoli enti che compongono la Repubblica, concorrono, ciascuno per il proprio ambito di competenza, all'obiettivo di cura e valorizzazione del patrimonio storico e artistico nazionale;
- in tale ottica, il D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" stabilisce, all'articolo 52, che i Comuni individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;
- il D.Lgs. n. 222/2016 prevede, all'articolo 1, comma 4, che il Comune, d'intesa con la Regione e sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa, con propria deliberazione e sentite le associazioni di categoria, delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui vietare o subordinare ad autorizzazione l'esercizio di attività economiche, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

CONSIDERATO CHE

- il tessuto urbano della città di Torino è caratterizzato da un ricchissimo patrimonio storico, culturale e artistico, che connota in modo particolarmente significativo il "Nucleo di Antica Formazione" della città storica (ZUCS), così come individuato nel vigente Piano Regolatore Comunale;

- l'Amministrazione Comunale di Torino, in collaborazione con Fondazione Contrada Torino Onlus, ha lanciato un bando per la realizzazione del logotipo/marchio e dell'immagine coordinata per la comunicazione e la promozione del progetto "Portici di Torino";
- i 12 chilometri di portici di Torino non sono solo il biglietto da visita della città ma costituiscono il più grande, storico ed elegante sistema commerciale e porticato d'Europa. Si tratta di una preziosa testimonianza dell'architettura torinese dal XVII al XX secolo, che ospita tanti locali storici. Un grande spazio per eventi culturali e iniziative varie in grado di valorizzare, umanizzare e rendere anche più sicura la vivibilità per chi vive e lavora lungo un percorso che ospita ben 1.000 esercizi commerciali;
- la Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS) rappresenta l'area di maggior interesse dal punto di vista del pregio artistico e architettonico, nonché la zona di riferimento sulla quale adottare strumenti di tutela e valorizzazione del patrimonio, ai sensi del richiamato articolo 1 comma 4 del D.Lgs. 222/2016, sia ponendo in essere misure restrittive (divieti e limitazioni) riguardanti attività commerciali (in particolare esercizi di commercio al dettaglio alimentare e di somministrazione), sia adottando adeguate forme di sostegno e promozione delle attività economiche espressione delle tipicità locali;

RILEVATO CHE

- fra le azioni che possono costituire efficaci strumenti per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate vi è l'adozione di un apposito regolamento per l'esercizio del commercio in aree urbane valutate di particolare valore culturale, che definisca la disciplina puntuale, nel rispetto delle specificità proprie della porzione di città di riferimento, al fine di perseguire la valorizzazione del territorio;
- è stato avviato un tavolo tecnico tra il Comune di Torino, la Regione Piemonte e le associazioni di categoria per contrastare la desertificazione commerciale. Tra gli argomenti di discussione, rientra a pieno titolo la tutela e la valorizzazione dell'ambiente urbano nelle aree di particolare valore culturale;
- quale necessario atto prodromico previsto dall'articolo 1, comma 4, D.Lgs. 222/2016, l'intesa tra il Comune di Torino e la Regione Piemonte, i cui contenuti essenziali dovranno essere finalizzati a: individuare percorsi e misure di contrasto a situazioni di incuria, attraverso l'adozione di una disciplina delle attività e dei fruitori dell'area individuata e della zona di protezione; mitigare il disagio legato all'eccessivo consumo di alcol, non in linea con le connotazioni del centro ed il rispetto del decoro urbano; utilizzare gli appositi regimi amministrativi introdotti dal D.Lgs. 222/2016 sia per

l'avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l'inserimento di alcune categorie di attività commerciali non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione delle aree di pregio; difendere la vocazione storica delle aree e contrastare il deterioramento delle condizioni del territorio, al fine di restituire le condizioni di valorizzazione e vivibilità per i cittadini, i turisti e fruitori;

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO

adottare, in via sperimentale per un arco temporale limitato alla durata di tre anni, uno strumento regolamentare ad hoc, finalizzato alla realizzazione di un miglior contemperamento tra la tutela del patrimonio artistico, la promozione dell'iniziativa commerciale e la salvaguardia delle attività tradizionali;

IMPEGNA

La Sindaca e l'Assessore competente a:

- 1) redigere, per le ragioni esposte in premessa, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 222/2016, un "Regolamento per l'esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale";
- 2) sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 D.Lgs. 222/2016, l'Intesa tra il Comune di Torino e la Regione Piemonte, quale atto prodromico all'adozione del Regolamento;
- 3) adottare il Regolamento in via sperimentale, per un periodo di applicazione limitato nel tempo alla durata di anni tre.

F.to Antonio Fornari